



**DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

N. 102

Seduta del 28 aprile 2017

SONO PRESENTI

Arno Kompatscher	Presidente
Ugo Rossi	Vice Presidente sostituto del Presidente
Josef Nogglar	Vice Presidente
Violetta Plotegher	Assessori
Giuseppe Detomas	

Alexander Steiner Segretario della Giunta regionale

La Giunta regionale delibera sul seguente oggetto:

Approvazione del nuovo Statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "FONDAZIONE CROSINA SARTORI CLOCH" di Trento.

Su proposta dell' Assessora Violetta Plotegher
Ripartizione II-Affari istituzionali, competenze ordinamentali e previdenza
Ufficio Previdenza sociale e ordinamento delle APSP

La Giunta regionale

Visto l'articolo 5 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, che approva il T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469 e successive modificazioni contenente norme di attuazione in materia di assistenza e beneficenza;

Vista la legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 concernente "Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona", come da ultimo modificata dalla legge regionale 28 settembre 2016, n. 9;

Visto l'articolo 3, comma 3 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, che prevede che lo statuto delle aziende pubbliche di servizi alla persona e le relative modifiche sono approvati dalla Giunta regionale, secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale e che essi sono pubblicati, per notizia, nel Bollettino Ufficiale della Regione;

Visto il decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2006, n. 12/L e successive modificazioni con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione della L.R. n. 7/2005 relativo all'organizzazione generale e all'ordinamento del personale delle aziende pubbliche di servizi alla persona;

Visti in particolare gli artt. 4 e 26 del suddetto regolamento relativo all'organizzazione generale e all'ordinamento del personale, che descrivono le modalità di approvazione degli statuti delle aziende e delle relative modifiche prevedendo che la trasmissione alla Regione degli statuti e delle modifiche stesse sia accompagnata dalla deliberazione di adozione dello statuto da parte del Consiglio di amministrazione dell'azienda e dal parere dei comuni, la cui mancata espressione peraltro non impedisce l'ulteriore corso del procedimento;

Considerato che la L.R. 9/2016 ha apportato modifiche alla L.R. 7/2005 che determinano la necessità di alcuni adeguamenti del vigente statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "FONDAZIONE CROSINA SARTORI CLOCH" di Trento;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 150 di data 6 maggio 2008 con la quale è stato approvato il vigente testo dello Statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona Fondazione "Crosina – Sartori - Cloch" di Trento;

Vista la nota pervenuta in data 16 febbraio 2017 con la quale l'Azienda pubblica di servizi alla persona "FONDAZIONE CROSINA SARTORI CLOCH" di Trento ha inoltrato alla Giunta regionale la richiesta di approvazione di alcune modifiche allo Statuto adottate con deliberazione n. 2 di data 8 febbraio 2017 del Consiglio di Amministrazione aziendale volte al recepimento di quanto previsto dalla L.R. 9/2016, nonché ad altri adeguamenti ritenuti necessari;

Considerato in particolare che le modifiche consistono nelle seguenti:

- art. 1 – Denominazione, origini, cenni storici, sostituzione al comma 1 delle parole "*ente di diritto pubblico*" con le parole "*ente pubblico non economico*" e delle parole "*via Degasperi 72.*" con le parole "*via Bruno De Finetti 24.*";
- art. 10 – Competenze del Consiglio di amministrazione, inserimento al comma 1, dopo la lettera ee., della lettera ee-bis.: "*affidare, su proposta motivata del direttore e nel rispetto dei contratti collettivi, la presidenza delle commissioni di gara e/o di concorso e la responsabilità dei rispettivi procedimenti, a un dirigente o funzionario, in possesso di specifiche competenze, anche in convenzione, sia per singolo procedimento che per gruppi omogenei*

di procedimenti.”;

- art. 13 – Il Direttore, inserimento alla fine del nuovo comma 5: *“E’ facoltà del Direttore proporre motivatamente al Consiglio di amministrazione l’affido della presidenza di commissioni di gara e/o di concorso e la responsabilità dei rispettivi procedimenti, a un dirigente o funzionario da lui individuato, in possesso di specifiche competenze, anche in convenzione, sia per singolo procedimento che per gruppi omogenei di procedimenti.”;*

- art. 14 – Conferimento dell’incarico al Direttore, sostituzione dell’intero art. 14 con il seguente: *“1. Il Direttore è nominato, con atto motivato, dal Consiglio di amministrazione fra una rosa di soggetti individuati attraverso una selezione con pubblico avviso.*

2. Requisiti per l’accesso alla selezione sono il possesso del diploma di laurea quadriennale (precedente ordinamento degli studi) o laurea specialistica ed esperienza di almeno 2 anni in ruoli direttivi nel settore pubblico e/o privato oppure l’aver ricoperto l’incarico, a qualsiasi titolo, di Direttore per almeno 5 anni presso A.P.S.P.

3. Il regolamento del personale disciplina le modalità di svolgimento della procedura di selezione.

4. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato a tempo determinato di durata comunque non superiore a quella del mandato del Consiglio di amministrazione che lo ha posto in essere, eventualmente rinnovabile alla scadenza secondo le modalità previste dal regolamento del personale.”;

- art. 19 – Mezzi finanziari, inserimento al comma 1 dopo le parole *“Tutte le risorse della Fondazione”* delle seguenti parole *“, ivi compreso l’eventuale utile di esercizio”;*

Vista la nota pervenuta in data 23 marzo 2017 con la quale l’Azienda pubblica di servizi alla persona Fondazione “Crosina – Sartori - Cloch” di Trento ha inoltrato alla Giunta Regionale la deliberazione n. 20 di data 21 marzo 2017 del Consiglio di Amministrazione aziendale costituente integrazione della precedente deliberazione n. 2/2017 e volta a correggere un errore materiale presente in quest’ultima;

Preso atto che il Comune di Trento ha espresso con deliberazione della Giunta comunale n. 63 di data 10 aprile 2017 parere favorevole alle modifiche introdotte nello Statuto in oggetto;

Condivise le modifiche proposte, accertata la regolarità del procedimento seguito per l’approvazione delle modifiche dello statuto e ritenuto di procedere alla riapprovazione dello Statuto comprensivo delle modifiche delineate con le suddette deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “FONDAZIONE CROSINA SARTORI CLOCH” di Trento;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di approvare lo Statuto dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “FONDAZIONE CROSINA SARTORI CLOCH” di Trento nel testo di seguito riportato, composto di n. 24 articoli, allegato alla presente deliberazione;
- 2) di inviare la presente deliberazione alla Provincia autonoma di Trento – Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza - per gli adempimenti di competenza;
- 3) di dare atto che il nuovo Statuto diventa efficace a decorrere dall’iscrizione dello stesso nel registro delle aziende di cui all’articolo 18 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7;

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi :

- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi dell'articolo 29 e ss. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR 24.11.1971 n. 1199).

La presente deliberazione sarà pubblicata per notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Arno Kompatscher
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

Alexander Steiner
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

STATUTO

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

- FONDAZIONE CROSINA SARTORI CLOCH -

PREAMBOLO:

dalla fondazione dell'ente alla trasformazione in A.P.S.P.

In data 19 gennaio 1775 Simone Felice Crosina, di famiglia originaria di Balbido (Bleggio superiore - TN) nelle Giudicarie, stese testamento pubblico, rogato dal notaio Francesco Sardagna di Trento, con il quale nominò suoi eredi universali gli orfani maschi in stato di povertà della città di Trento, mantenne l'usufrutto nei confronti della moglie Vittoria Eleonora de Prato e dettò regole per l'istituzione ed il funzionamento del Conservatorio da lui fondato in funzione di orfanotrofio maschile.

Nel 1811 l'usufrutto cessò e l'orfanotrofio poté essere aperto in data 2 novembre 1813 dalla Congregazione di Carità, secondo quanto previsto dal decreto vicereale del 15 febbraio 1811.

Nel 1818 fu aggregata all'orfanotrofio l'Istituzione per poveri orfani della città di Trento fondata da Lodovico de Malfatti. Analoghe forme di assistenza furono istituite nel 1830 da don Giuseppe Francesco Ciurletti di Belfonte e nel 1836 da Ambrogio de Schrech.

In data 25 agosto 1830 Bartolomeo Sartori dispose che, qualora la sua unica figlia avesse cessato di vivere prima di aver raggiunto l'età di testare, la casa di sua proprietà fosse ridotta a ricovero di orfani, da denominarsi Istituto Bartolomeo Sartori. Morto nel 1835 il Sartori e di lì a poco anche la figlia, l'orfanotrofio maschile venne riordinato con la riunione in un unico edificio, appositamente realizzato, del Conservatorio Crosina e dell'Istituto Sartori.

L'orfanotrofio femminile ebbe la sua origine dal Sodalizio S. Maria della Misericordia sorto verso la metà del secolo XV, soprannominato anche "la Fredaja". Venne riformato nel 1583 dal Principe-Vescovo Lodovico Madruzzo e per questo venne rinominato "Fredaja nova".

In data 23 febbraio 1896 Teresa Maria Cloch vedova Ranzi stese testamento, attribuendo il titolo di erede universale alla Congregazione di Carità di Trento e condizionando l'uso dei beni al fine del mantenimento e dell'educazione di orfane, poi conosciute con l'appellativo di alunne della Fondazione Teresa Maria Cloch, accolte nell'orfanotrofio femminile, già noto come il "Fredaja".

Con legge 03 giugno 1937, n. 847 le due Fondazioni, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale e la propria personalità giuridica di ente morale di fatto, vennero assoggettate ad amministrazione dell'Ente Comunale di Assistenza (E.C.A.) di Trento.

Considerata l'omogeneità della natura dei due enti ed i fini sostanzialmente uniformi, in data 29 ottobre 1973, il Comitato Amministrativo dell'Ente Comunale di Assistenza provvedeva alla fusione delle due Fondazioni in un unico ente che assumeva la denominazione di "FONDAZIONE CROSINA – SARTORI – CLOCH".

Con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento datata 27.05.1994 n. 6304 anche la fondazione denominata "Francesco ed Anna Ranzi" di Trento, originariamente sorta con lo scopo di "inviare alle cure alpine e marine bambini poveri di Trento" venne estinta ed aggregata all'ente Fondazione Crosina Sartori Cloch, che già di fatto provvedeva alla sua amministrazione.

In base all'art. 9 della legge regionale 26 agosto 1988 n. 20 del Trentino Alto Adige la Fondazione Crosina Sartori Cloch è stata quindi iscritta nel registro delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.), tenuto dalla Provincia Autonoma di Trento; lo statuto dell'ente e le sue successive modifiche vennero approvate dalla Giunta Regionale con proprie deliberazioni, rispettivamente, la n. 357 di data 11.03.1994 e la n. 853 di data 14.05.1997.

Con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1761 del 24 agosto 2007, è stato accertato che la Fondazione appartiene alla categoria di cui alla lettera h) dell'art. 45 comma 2 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, di riordino delle I.P.A.B. e pertanto può effettuare la trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.P.S.P. o più brevemente A.S.P.).

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Denominazione, origini, cenni storici

1. E' costituita, ai sensi della legge regionale 21 settembre 2005 n° 7, l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "FONDAZIONE CROSINA SARTORI CLOCH", di seguito più brevemente denominata Fondazione, ente pubblico non economico senza finalità di lucro, dotata di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica ed operante con criteri imprenditoriali, con sede legale in Trento, via Bruno De Finetti 24.

2. Il Consiglio di amministrazione con proprio provvedimento può modificare la sede legale, anche temporaneamente, nell'ambito territoriale di svolgimento dell'attività della Fondazione come definito dal presente statuto.

3. L'Azienda trae origine dalla trasformazione dell'Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza denominata "FONDAZIONE CROSINA SARTORI CLOCH", che aggrega, oltre all'originaria istituzione del *Conservatorio* in funzione di orfanotrofio fondato per volontà di "Simone Felice Crosina", nell'anno 1775, anche altre successive istituzioni tra le quali: "l'Istituzione per poveri orfani della città di Trento, l'Istituto Sartori, la Fondazione Teresa Maria Cloch, la fondazione "Francesco ed Anna Ranzi", che concretizzarono le volontà disposte dai rispettivi benefattori-fondatori, impiegando il patrimonio lasciato da loro in eredità a favore delle persone orfane e svantaggiate della comunità di Trento.

4. Il patrimonio immobiliare, determinato secondo i criteri stabiliti dal regolamento per il riordino delle I.P.A.B., approvato con decreto del Presidente della Regione T.A.A. di data 13 aprile 2006, n. 3/L., ha valore pari ad € 76.367.535,55, alla data del 31 dicembre 2005.

Articolo 2 - Scopi della Fondazione

1. La Fondazione, in quanto soggetto pubblico istituzionale inserito nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-assistenziali, ne è attore nelle forme previste dalla legislazione provinciale vigente e persegue i seguenti scopi:

- a) attualizzare le volontà originarie dei fondatori dell'ente, che consistevano nel prestare assistenza e beneficenza in favore degli orfani e delle orfane in stato di povertà della città di Trento, mediante l'individuazione e l'attivazione di interventi e servizi e la promozione di iniziative, più confacenti alle mutate esigenze del contesto storico-sociale odierno, dando atto che gli scopi originari trovano oggi risposta anche in altre e diverse istituzioni;
- b) erogare e promuovere, anche in forma sperimentale o integrativa, interventi e servizi nell'ambito del sistema di politiche sociali e socio-assistenziali, con attenzione specifica al sostegno dei minori che vivono situazioni di particolare disagio e bisogno, potendo comunque portare a completamento, benché persone divenute maggiorenni, il percorso progettuale attivato quando ancora erano minorenni:
 1. agevolando la soddisfazione delle esigenze di assistenza-accoglienza di tipo abitativo-residenziale a beneficio di minori e di nuclei familiari con minori;
 2. attivando interventi ed erogando servizi idonei a favorire i minori d'età:
 - in condizioni di difficoltà nella scolarizzazione, tenuto conto di ogni livello e grado d'istruzione;
 - nell'integrazione tra le culture presenti sul territorio;
 - nello sviluppo integrale della persona, sotto il profilo formativo, psico-sociale e relazionale;
 3. e in ultima, soddisfatto il bisogno minorile, agevolando la soddisfazione delle esigenze di assistenza-accoglienza di tipo abitativo-residenziale a beneficio delle altre situazioni familiari riconducibili alle nuove forme di povertà;
- c) realizzare attività volte alla ottimizzazione dei servizi e degli interventi di cui alle lettere a), e b), alla valorizzazione del patrimonio dell'ente ed al finanziamento delle attività istituzionali dello stesso;
- d) contribuire alla programmazione sociale e socio-assistenziale e di governo delle politiche sociali in forma diretta o associata, nelle modalità previste dalle normative vigenti, anche attuando e promuovendo studi e ricerche nei propri settori di attività.

2. La Fondazione, nell'ambito del sistema dei servizi alla persona, può attivare qualsiasi intervento e servizio, strumentale alle finalità principali, che sia coerente con i propri scopi e rispetto al quale possa disporre di adeguate strutture, risorse, competenze tecniche e gestionali.

TITOLO II° - ATTIVITÀ E SERVIZI

Articolo 3 - Disciplina delle attività

1. Le attività istituzionali della Fondazione sono disciplinate da regolamenti approvati con deliberazione del Consiglio di amministrazione. I regolamenti devono precisare almeno i destinatari, i contenuti dei servizi offerti, i criteri di valutazione del bisogno e di accesso al servizio, i criteri e la gestione economica, le modalità di definizione delle relative controprestazioni richieste.

Articolo 4 - Ambito territoriale in cui la Fondazione esplica la propria attività

1. La Fondazione esplica la propria attività nei seguenti ambiti territoriali:
 - a. quello principale del territorio del Comune di Trento;
 - b. quello secondario, più esteso del principale, individuato e definito per ciascun servizio per effetto di accordi, convenzioni, contratti o altri atti sottoscritti con i soggetti istituzionali titolari dei servizi stessi, per garantire l'ottimizzazione dei bacini di utenza e dei percorsi di accesso da parte degli utenti;
 - c. quello residuale, che può essere individuato per singoli servizi dal Consiglio di amministrazione, anche oltre i confini provinciali, regionali o nazionali, purché non in forma predominante rispetto agli ambiti precedenti, al fine di raggiungere o mantenere l'equilibrio economico-finanziario o di realizzare forme di ottimizzazione delle risorse aziendali e di dimensionamento e qualificazione dei servizi.

Articolo 5 - Criteri di accesso ai servizi

1. Possono accedere ai servizi della Fondazione tutti i soggetti che ne facciano richiesta secondo le modalità e i criteri individuati dai regolamenti di cui all'art. 3 del presente Statuto.

TITOLO III° - ORGANI

Articolo 6 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a. il Consiglio di amministrazione;
 - b. il Presidente;
 - c. il Direttore;
 - d. l'Organo di Revisione.

Articolo 7 - Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale della Fondazione. Provvede a fissare gli obiettivi strategici ed assume le decisioni programmatiche e fondamentali della Fondazione e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.

2. Il Consiglio di amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, nominati dalla Giunta provinciale di Trento su designazione motivata da parte di:

- Comune di Trento, che designa 4 membri;
- Provincia di Trento, che designa 1 membro.

3. La durata in carica del Consiglio di amministrazione è di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di insediamento dello stesso.

4. I consiglieri rimangono in carica per non più di due mandati consecutivi, tenuto conto dei soli mandati svolti nella Fondazione, trasformata in Azienda.

5. In caso di decadenza, dimissione, decesso di un consigliere, questi è surrogato dallo stesso ente designante di riferimento. Il nuovo consigliere rimane in carica per la durata residua del mandato del Consiglio di amministrazione.

6. In ogni caso, nelle designazioni dei membri del Consiglio di amministrazione si dovrà rispettare il limite minimo di almeno 2 (due) rappresentanti per ciascun genere, maschile o femminile.

Articolo 8 - Requisiti per la nomina a carica di consigliere

1. I consiglieri devono essere scelti tra i cittadini residenti nel Comune di Trento e possedere specifica competenza ed esperienza in materia di servizi sociali o di amministrazione pubblica o di gestione patrimoniale - aziendale.

Articolo 9 - Obbligo dei consiglieri

1. I consiglieri hanno l'obbligo di svolgere il proprio mandato con lealtà e diligenza, secondo il principio di collaborazione e al solo fine del perseguimento delle finalità e degli scopi istituzionali della Fondazione.

2. Nel caso in cui un consigliere della Fondazione si trovi in una situazione di conflitto d'interessi nel merito di una certa deliberazione, deve darne comunicazione agli altri membri del Consiglio di amministrazione ed astenersi dalla deliberazione stessa allontanandosi dall'aula durante la trattazione di detti affari. Deve inoltre astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti enti, associazioni, comitati, società e imprese con le quali abbia rapporti di amministrazione, vigilanza o partecipazione al capitale. Ove si tratti di delibere riguardanti società cooperative, l'obbligo di astensione sussiste soltanto nel caso di rapporto di amministrazione o vigilanza. Il consigliere astenuto è equiparato all'assente. Il consigliere che non ottemperi alla presente disposizione è tenuto al risarcimento dei danni che ne derivino.

3. Ove necessario, il Consiglio di amministrazione può richiamare il consigliere al rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, secondo la procedura stabilita dal regolamento di organizzazione generale aziendale.

4. Rimane ferma la normativa vigente sulla decadenza del consigliere per mancata partecipazione senza giustificato motivo ad almeno 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio di amministrazione.

Articolo 10 - Competenze del Consiglio di amministrazione

1. Al Consiglio di amministrazione della Fondazione spettano i seguenti compiti:
 - a. deliberare in merito allo statuto;
 - b. approvare e modificare i regolamenti;
 - c. prendere atto della nomina dei consiglieri, proporre la decadenza e prendere atto, entro 15 giorni dal deposito, delle loro dimissioni, che diventano efficaci dal momento della presa d'atto;
 - d. eleggere tra i propri membri il Presidente, ed il Vicepresidente;
 - e. nominare l'Organo di Revisione;
 - f. verificare le cause di incompatibilità dei consiglieri e del Direttore;
 - g. definire l'indirizzo strategico della Fondazione indicandone gli obiettivi, i programmi di attività e di sviluppo con l'adozione di atti di programmazione, di direttive generali, previsti dal presente statuto e da leggi e regolamenti vigenti in materia;
 - h. individuare ed assegnare al Direttore le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie, necessarie al raggiungimento delle finalità assegnate;
 - i. definire, approvare e modificare i programmi aziendali;

- j. individuare le attività istituzionali che l'azienda intende svolgere nel contesto delle disposizioni in essere, delle esigenze di servizi alla persona, della programmazione a livello provinciale;
- k. definire le controprestazioni pecuniarie richieste per i servizi e per gli interventi svolti in favore di terzi;
- l. individuare le forme di partecipazione e collaborazione con gli utenti degli interventi e dei servizi erogati, nonché con i loro familiari o con i loro rappresentanti;
- m. approvare e monitorare il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico ed il bilancio di esercizio;
- n. verificare l'azione amministrativa e gestionale della Fondazione con particolare riferimento alla rispondenza dei risultati rispetto agli indirizzi adottati;
- o. esercitare i controlli interni di gestione, strategico e di risultato;
- p. accettare donazioni e lasciti in favore della Fondazione;
- q. deliberare gli acquisti, le alienazioni immobiliari, le relative permutate e le acquisizioni di altri diritti reali sui beni immobili della Fondazione, non compresi nei programmi aziendali indicati alla lettera i. del presente comma;
- r. deliberare forme di investimento finanziario e patrimoniale della Fondazione non comprese nei programmi aziendali indicati alla lettera i. del presente comma;
- s. deliberare l'accensione di mutui e la loro estinzione o chiusura anticipata;
- t. deliberare gli appalti relativi a lavori, servizi e forniture e tutti gli altri atti negoziali della Fondazione, di importo superiore ad € 50.000,00;
- u. designare, nominare e revocare i rappresentanti della Fondazione presso enti, aziende ed istituzioni;
- v. costituire o partecipare a società, fondazioni o associazioni;
- w. stipulare convenzioni tra Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona;
- x. stipulare convenzioni, collaborazioni o accordi di programma tra la Fondazione Crosina Sartori Cloch e altri enti pubblici o soggetti privati;
- y. attivare fusioni con altre Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona;
- z. individuare gli atti amministrativi e di governo delegati al Presidente nel rispetto dei limiti di legge;
- aa. attivare vertenze giudiziarie e resistenze in giudizio, definire transazioni e conciliazioni;
- bb. nominare, designare e revocare il collegio arbitrale;
- cc. definire la dotazione organica della Fondazione;
- dd. prendere atto dei contratti collettivi provinciali di lavoro;
- ee. assumere, licenziare e collocare in disponibilità il Direttore a tempo determinato;
- ff. affidare, su proposta motivata del direttore e nel rispetto dei contratti collettivi, la presidenza delle commissioni di gara e/o di concorso e la responsabilità dei rispettivi procedimenti, a un dirigente o funzionario, in possesso di specifiche competenze, anche in convenzione, sia per singolo procedimento che per gruppi omogenei di procedimenti;
- gg. esercitare tutte le altre competenze specifiche attribuite dalle leggi o previste dai regolamenti.

Articolo 11 - Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione si raduna almeno quattro volte l'anno per approvare:
 - il bilancio preventivo annuale e pluriennale, il piano programmatico, le controprestazioni pecuniarie per i servizi e gli interventi svolti;
 - il bilancio d'esercizio.
2. Inoltre, si raduna ogniqualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia su richiesta scritta e motivata di almeno 3 (tre) consiglieri.
3. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche.
4. Gli avvisi di convocazione recanti il luogo, il giorno e l'ora della seduta nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono recapitati al domicilio dei consiglieri, anche a mezzo fax, telegramma o attraverso posta elettronica, almeno 3 giorni prima delle sedute ordinarie ed almeno 24 ore prima delle sedute in caso d'urgenza.

5. Oltre che al Presidente e agli altri membri del Consiglio di amministrazione, gli avvisi di convocazione, recanti l'ordine del giorno, sono trasmessi, al Direttore e ai componenti l'Organo di Revisione.

6. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni e pareri consultivi.

7. In mancanza delle formalità prescritte, il Consiglio di amministrazione si ritiene regolarmente costituito quando intervengano tutti i suoi componenti e può decidere la trattazione di qualsiasi argomento per accettazione unanime dei componenti stessi.

8. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

9. Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei consiglieri ed a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.

10. Le votazioni hanno sempre luogo per appello nominale ed a scrutinio palese tranne quelle, che invece devono sempre essere effettuate a scrutinio segreto, riguardanti l'elezione del Presidente e del Vicepresidente e quelle riguardanti valutazioni ed apprezzamenti sulla qualità delle persone.

11. Le deliberazioni aventi per oggetto modifiche statutarie ed alienazioni immobiliari sono assunte con il voto favorevole di 4/5 (almeno quattro su cinque) dei componenti il Consiglio di amministrazione della Fondazione.

12. Il Consiglio di amministrazione adotta un regolamento per disciplinare ulteriori modalità di funzionamento non previste dal presente articolo.

Articolo 12 - Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione. È sostituito in caso di assenza o di impedimento dal Vicepresidente. Qualora anche quest'ultimo fosse impossibilitato, assume la rappresentanza legale, in funzione vicaria, il consigliere più anziano per la carica rivestita in tale veste, o in seconda scelta per l'età.

2. Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta di voti con votazione a scrutinio segreto.

3. Al Presidente spetta:

- a. curare i rapporti istituzionali, in particolare con le comunità locali e le relative rappresentanze;
- b. dare impulso e promuovere le strategie aziendali;
- c. convocare e presiedere le sedute del Consiglio di amministrazione e stabilirne l'ordine del giorno;
- d. concedere al Direttore i congedi straordinari retribuiti e le aspettative;
- e. autorizzare il Direttore a prestare attività occasionali non incompatibili al di fuori dell'orario di servizio;
- f. integrare l'istruttoria degli affari di competenza del Consiglio di amministrazione;
- g. esercitare le funzioni delegate (come ad es. delega per l'adozione di atti urgenti ed improrogabili) dal Consiglio di amministrazione nei limiti di legge.

Articolo 13 - Il Direttore

1. Il Direttore è la figura dirigenziale apicale della Fondazione ed è responsabile della gestione amministrativa, tecnica, economica, finanziaria e socio-assistenziale della medesima, nei limiti delle risorse, delle direttive e degli obiettivi assegnati dal Consiglio di amministrazione.

2. Egli è responsabile della correttezza amministrativa nonché dell'efficienza ed efficacia di gestione in relazione alle risorse assegnate ed alle attribuzioni conferite.

3. Al Direttore competono tutti gli adempimenti specificatamente previsti dalle vigenti normative e dal regolamento di organizzazione dell'azienda, nonché l'assolvimento degli obblighi derivanti dal disciplinare dell'incarico (contratto di lavoro) in vigore presso la Fondazione, fatte salve le competenze riservate al Consiglio di amministrazione.

4. In particolare partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione con funzioni di segretario e ne redige i relativi verbali, apponendovi la propria firma, autentica e rilascia copia degli atti.

5. E' facoltà del Direttore proporre motivatamente al Consiglio di amministrazione l'affido della presidenza di commissioni di gara e/o di concorso e la responsabilità dei rispettivi procedimenti, a un dirigente o funzionario da lui individuato, in possesso di specifiche competenze, anche in convenzione, sia per singolo procedimento che per gruppi omogenei di procedimenti.

Articolo 14 - Conferimento dell'incarico al Direttore

1. Il Direttore è nominato, con atto motivato, dal Consiglio di amministrazione fra una rosa di soggetti individuati attraverso una selezione con pubblico avviso.

2. Requisiti per l'accesso alla selezione sono il possesso del diploma di laurea quadriennale (precedente ordinamento degli studi) o laurea specialistica ed esperienza di almeno 2 anni in ruoli direttivi nel settore pubblico e/o privato oppure l'aver ricoperto l'incarico, a qualsiasi titolo, di Direttore per almeno 5 anni presso A.P.S.P.

3. Il regolamento del personale disciplina le modalità di svolgimento della procedura di selezione.

4. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato a tempo determinato di durata comunque non superiore a quella del mandato del Consiglio di amministrazione che lo ha posto in essere, eventualmente rinnovabile alla scadenza secondo le modalità previste dal regolamento del personale.

Articolo 15 - Compiti di revisione

1. I compiti di revisione sono affidati all'Organo di Revisione disciplinato dal regolamento regionale. Esso collabora con il Consiglio di amministrazione nella sua funzione di controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Fondazione e attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione accompagnatoria.

2. Il Consiglio di amministrazione può affidare all'Organo di Revisione anche ulteriori compiti di controllo interno, ivi compreso il controllo di gestione.

TITOLO IV° - ORGANIZZAZIONE

Articolo 16 - Principi di organizzazione e gestione.

1. La Fondazione ispira la propria organizzazione e gestione ai seguenti principi fondamentali:
 - a. conservazione e valorizzazione del patrimonio;
 - b. centralità della persona e della produzione di utilità sociale nell'erogazione dei servizi;
 - c. strumentalità dell'organizzazione rispetto al conseguimento delle finalità istituzionali;
 - d. massima flessibilità delle forme organizzative e gestionali;
 - e. efficacia, efficienza ed economicità gestionale;
 - f. integrazione con i servizi territoriali pubblici e privati.

2. Al fine della realizzazione concreta di un sistema integrato dei servizi socio-assistenziali alla persona e del perseguimento degli scopi statutari la Fondazione può realizzare forme di organizzazione e/o accordi, convenzioni, collaborazioni con altri enti pubblici o privati, profit e non profit, e con altri soggetti del volontariato sociale - nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze - finalizzati ad un ottimale utilizzo delle risorse economico-patrimoniali ed umane disponibili.

3. La Fondazione può inoltre costituire o partecipare a società e a fondazioni di diritto privato, al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali.

4. Il Consiglio di amministrazione individua i servizi e le funzioni centrali da valorizzare per la crescita delle risorse umane interne.

Articolo 17 – Personale

1. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Direttore, stabilisce i limiti della dotazione organica del personale secondo criteri di economicità basati sulle effettive necessità funzionali connesse

agli obiettivi della Fondazione ed ai livelli dei servizi erogati e ne verifica periodicamente la congruità.

2. Il regolamento per il personale stabilisce, in conformità alla normativa nazionale e regionale, nel rispetto della contrattazione collettiva, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della Fondazione.

3. La Fondazione assicura la crescita professionale e la formazione continua del proprio personale.

TITOLO V° - PATRIMONIO E CONTABILITÀ

Articolo 18 - Beni patrimoniali indisponibili

1. I beni patrimoniali indisponibili della Fondazione sono costituiti dai beni immobili e mobili destinati in modo diretto all'attività istituzionale. Essi trovano specifica evidenziazione nell'inventario.

2. L'insieme dei beni patrimoniali indisponibili è incrementato a seguito di:

- a. acquisizione di beni specificamente a ciò destinati con delibera del Consiglio di amministrazione;
- b. contributi pubblici o privati a destinazione vincolata;
- c. eredità, lasciti, legati e donazioni di immobili e mobili a titolo di incremento del patrimonio indisponibile;
- d. sopravvenienze attive specificamente a ciò destinate con delibera del Consiglio di amministrazione.

3. La Fondazione cura la conservazione e il mantenimento dei beni patrimoniali, con particolare attenzione per i beni storico-artistici.

Articolo 19 - Mezzi finanziari

1. La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a. entrate derivanti dall'erogazione di servizi e di interventi;
- b. entrate derivanti dallo svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali;
- c. rendite patrimoniali;
- d. somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
- e. contributi pubblici e privati;
- f. eredità, lasciti e donazioni senza vincolo di destinazione all'incremento del patrimonio indisponibile;
- g. ogni altra entrata, trasferimento ed erogazione che perverrà alla Fondazione.

2. Tutte le risorse della Fondazione, ivi compreso l'eventuale utile di esercizio, sono destinate direttamente o indirettamente al raggiungimento delle finalità istituzionali, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalle normative vigenti.

Articolo 20 - Programmazione economico-finanziaria

1. La Fondazione informa la propria attività secondo il principio della programmazione economico-finanziaria.

2. Il regolamento di contabilità precisa i contenuti del piano programmatico, nel rispetto della legge e del regolamento regionale e definisce le ulteriori norme relative all'organizzazione contabile della Fondazione.

Articolo 21 – Erogazioni

1. Le controprestazioni pecuniarie richieste per l'erogazione dei servizi e degli interventi forniti dalla Fondazione mirano ad assicurare la copertura dei costi, fermo rimanendo il vincolo del pareggio di bilancio.

Articolo 22 - Forme di controllo interne

1. Il regolamento di contabilità della Fondazione prevede le seguenti forme di controllo interno:

- a. controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- b. controllo di gestione;
- c. valutazione della dirigenza;
- d. valutazione e controllo strategico.

Articolo 23 - Servizio di tesoreria

1. La Fondazione affida il servizio di cassa e di tesoreria nel rispetto della normativa vigente e del proprio regolamento di contabilità.

Articolo 24 - Attività che residuano dopo la liquidazione della Fondazione

1. In caso di estinzione, le attività che residuano dopo la liquidazione della Fondazione sono trasferite al Comune di Trento.